



# **COMUNE DI SAN GIMIGNANO**

## ***REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI***

*Approvato dal Consiglio Comunale  
di San Gimignano con Deliberazione  
n. 6 del 04/02/2021*

## INDICE

<b>Titolo I</b> <b><u>I PRINCIPI</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Art. 1 – Profili istituzionali.</li><li>● Art. 2 – Valori etici e culturali.</li><li>● Art. 3 – Competenze del Sindaco.</li><li>● Art. 4 – Tutela degli animali</li></ul>
<b>Titolo II</b> <b><u>DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Art. 5 – Definizioni.</li><li>● Art. 6 – Ambito di applicazione</li><li>● Art. 7 – Esclusioni.</li></ul>
<b>Titolo III</b> <b><u>DISPOSIZIONI GENERALI</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Art. 8 – Detenzione di animali.</li><li>● Art. 9 – Tutela degli animali – Divieti</li><li>● Art. 10– Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona</li><li>● Art. 11 – Abbandono di animali.</li><li>● Art. 12 – Avvelenamento di animali. E trappole</li><li>● Art. 13 – Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica</li><li>● Art. 14 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.</li><li>● Art. 15 – Detenzione di animali nelle abitazioni</li><li>● Art. 16 – Smarrimento di animali domestici e soccorso animali vaganti</li><li>● Art. 17 – Conduzione e trasporto di animali</li><li>● Art. 18 – Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali.</li><li>● Art. 19 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.</li><li>● Art. 20 – Commercio al dettaglio di animali</li><li>● Art. 21 – Toelettatura animalista</li><li>● Art. 22 – Impianti di addestramento animali</li><li>● Art. 23 – Addestramento animali</li><li>● Art. 24 – Pet Therapy</li><li>● Art. 25 – Mostre e intrattenimenti con l' utilizzo di animali.</li><li>● Art. 26 – Inumazione di animali</li></ul>
<b>Titolo IV</b> <b><u>CANI</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Art. 27 – Attività motoria e rapporti sociali.</li><li>● Art. 28 – Divieto di detenzione a catena.</li><li>● Art. 29 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.</li><li>● Art. 30 – Aree e percorsi destinati ai cani</li><li>● Art. 31 – Accesso negli esercizi pubblici</li><li>● Art. 32 – Cani per i quali è rilevato rischio potenzialmente elevato</li><li>● Art. 33 – Obbligo di raccolta degli escrementi.</li></ul>
<b>Titolo V</b> <b><u>GATTI</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Art. 34 – Definizione termini usati nel presente titolo.</li><li>● Art. 35 – Proprietà dei gatti liberi</li><li>● Art. 36 – Controllo sanitario e cura delle colonie feline censite.</li><li>● Art. 37 – Cura delle colonie feline da parte delle gattare/i.</li><li>● Art. 38 – Alimentazione dei gatti.</li><li>● Art. 39 – Oasi felina e strutture a scopo professionale.</li></ul>
<b>Titolo VI</b> <b><u>VOLATILI</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Art. 40 – Detenzione di volatili.</li><li>● Art. 41 – Dimensioni delle gabbie.</li><li>● Art. 42 – Controllo della popolazione volatile.</li></ul>
<b>Titolo VII</b> <b><u>ANIMALI ACQUATICI</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Art. 43 – Detenzione di specie animali acquatiche.</li><li>● Art. 44 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari.</li></ul>
<b>Titolo VIII</b> <b><u>ANIMALI NON CONVENZIONALI (N.A.C.)</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Art. 45 – Disposizioni per singole specie di Mammiferi</li><li>● Art. 46 – Disposizioni per singole specie di Rettili</li></ul>
<b>Titolo IX</b> <b><u>DISPOSIZIONI FINALI</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Art. 47 – Sanzioni</li><li>● Art. 48 – Vigilanza</li></ul>

- Art. 49 - Incompatibilità e abrogazione di norme.
- Art. 50 - Entrata in Vigore

## Titolo I – I PRINCIPI

Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere degli animali nel rispetto delle loro esigenze biologiche ed etologiche, promuovendo politiche che favoriscano la diffusione di valori etici e culturali finalizzati allo sviluppo di una corretta interazione uomo-animale. In accordo a quanto previsto dal Trattato di Lisbona del 2007, si riconosce l'animale quale essere senziente, dotato della capacità di sensazione, in grado cioè di percepire il dolore ed il piacere, provare interesse e sofferenza, sperimentare ansia e paura.

### **Art. 1 – Profili istituzionali.**

1. Il Comune di San Gimignano, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. La città di San Gimignano, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

### **Art. 2 – Valori etici e culturali.**

Il Comune di San Gimignano, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle norme generali:

1. riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia;
2. promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza, la tolleranza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali;
3. promuove, nell'ambito delle proprie competenze, metodi alternativi alla sperimentazione animale nella ricerca scientifica;
4. in quanto portatore di elevati valori di cultura e civiltà, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalle Legge Regionale Toscana e dello Stato Italiano, favorisce con convinzione la presenza nel proprio territorio degli animali, riconoscendo loro finalità affettive, educative, sociali e di pubblica utilità. Per questi motivi, il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione e soprattutto a quello rivolto all'infanzia, (scuole primarie e secondarie), il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi;
5. promuove politiche, iniziative e campagne di informazione e sensibilizzazione allo scopo di favorire l'adozione degli animali abbandonati che vivono presso le strutture ricettive proprie e convenzionate, e di arginare il fenomeno del randagismo attraverso la pratica della sterilizzazione;
6. al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative ed interventi, rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
7. promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione, anche in collaborazione con le Associazioni di Volontariato animalista-ambientalista-zoofile (di seguito

indicate come Associazioni di Volontariato) e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo – animale.

#### **Art. 3 – Competenze del Sindaco.**

1. Il Sindaco, sulla base delle Leggi vigenti, nello specifico Artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, e adotta specifici provvedimenti applicativi vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli animali. Tale vigilanza è affidata alle forze di Polizia, alle Guardie Zoofile e alle Guardie Ambientali.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel proprio territorio.
4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

#### **Art. 4 – Tutela degli animali.**

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 43/95, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

### **Titolo II – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **Art. 5 – Definizioni**

1. La definizione generica di animale, di cui al presente Regolamento, quando non diversamente specificata, si applica a tutte le tipologie e specie di animali da compagnia di cui al Decreto P.C.M. 28/02/2003 così definiti “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità”, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre a tutte le specie fatte salve quelle la cui cattura è comunque regolata dalle Leggi vigenti e quindi comprese nel patrimonio indisponibile dello Stato come specificato da artt. 1 e 2 della Legge 157/1992.
3. La definizione di cucciolo si applica ad animali fino a 3 mesi di vita.
4. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutti gli animali, così come individuati al comma 1 del presente articolo, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

#### **Art. 6 – Ambito di applicazione.**

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di San Gimignano.

2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.

**Art. 7– Esclusioni.**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
  - a) all'allevamento di animali da reddito;
  - b) alle specie selvatiche od inselvatichite, il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
  - c) alla detenzione di volatili ed animali ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
  - d) alle attività di disinfestazione, derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenza di carattere igienico sanitario a condizione che siano svolte in osservanza delle normative di settore;
  - e) agli insetti;
  - f) animali esotici e pet non convenzionali.
  - g) a tutto quello già previsto dalla "CITES" Legge 150/92 e successive modifiche

### **Titolo III – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 8 – Detenzione di animali.**

1. E' vietato detenere animali in numero o in condizioni al di fuori di quanto stabilisce la Legge regionale 59/2009. Devono essere rispettate le c.d. cinque libertà, necessarie a garantire il benessere degli animali (Brambell Report 1965): a) libertà dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione; b) libertà di avere un ambiente fisico adeguato; c) libertà dal dolore, dalle ferite, dalle malattie; d) libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche normali; e) libertà dalla paura e dal disagio.
2. In particolare, è vietato detenere animali, in maniera continuativa, in ambienti separati dai locali di abitazione, quali terrazzi e balconi, soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti in cui viene accertata l'assenza completa di illuminazione naturale e ricambio di aria.
3. Agli animali deve essere garantita la possibilità di movimento, di ripararsi dalle intemperie e dai raggi solari e acqua di bevanda.
4. E' vietato altresì l'uso di qualsiasi strumento che arrechi dolore o sofferenza agli animali, ivi compreso il collare ad impulsi elettrici ed il collare acustico, sia per addestramento che per correzione.
5. E' vietato tenere cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario o in occasione di mostre ed esposizioni o, per brevi periodi, in attesa di trattamenti igienici presso impianti di toelettatura autorizzati.
6. Nel caso di detenzione di animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altre proprietà private, devono essere predisposte adeguate recinzioni tali da impedire all'animale di oltrepassarle, anche solo parzialmente.
7. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

#### **Art. 9 – Tutela degli animali – Divieti**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti norme.
2. E' vietato tenere animali in isolamento, privi dell'acqua o del cibo necessario e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute, in luoghi umidi o insalubri, sprovvisti di idoneo riparo o in spazi insufficienti rispetto alle fisiologiche necessità di movimento.
3. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario. I cuccioli di cane non possono essere venduti o ceduti se non identificati e iscritti all'Anagrafe canina regionale con l'inserimento del microchip.
4. E' vietato tenere i cani legati o alla catena al di fuori dei limiti imposti dall'Allegato A del Regolamento di applicazione della Legge regionale 59/2009, salvo casi di assoluta necessità dettati da pericolo per l'incolumità dell'animale stesso, di altri animali o di persone, o laddove ci siano limitazioni urbanistiche o igieniche.
5. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza o danni fisici anche solo temporanei.
6. E' vietato condurre animali al guinzaglio al seguito di veicoli in movimento; è consentito limitatamente alle biciclette nelle sole aree verdi, a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo, utilizzando la pettorina al posto del collare. Fermo restando il divieto per i ciclisti, previsto dall'art. 182 del Codice della strada – D. Lgs n. 285/92, di condurre animali sulla strada.
7. E' vietato utilizzare animali vivi per alimentare altri animali.
8. E' vietato l'utilizzo di strumenti e oggetti che possono essere inutilmente dolorosi e/o irritanti per l'animale.
9. E' fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, ad esclusione degli interventi effettuati da medici veterinari, per ragioni di necessità e che devono essere

debitamente certificati; è inoltre vietato tagliare la prima falange del dito dei gatti (onisetomia) e operare la devocalizzazione.

10. E' vietata, su tutto il territorio comunale, la colorazione degli animali per qualsiasi scopo; è altresì vietato detenere, esporre o vendere animali colorati artificialmente.
11. E' severamente vietato allevare, detenere e addestrare cani o altri animali a scopo di scommessa e/o di combattimenti od offesa alle persone o ad altri animali, in conformità con la vigente normativa nazionale e regionale in materia.
12. E' vietato effettuare accoppiamenti o utilizzare metodi di istruzione e addestramento tesi ad esaltare la naturale aggressività dei cani e comunque degli animali in genere, in conformità con la vigente normativa nazionale e regionale in materia.
13. E' vietato aizzare i cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, di altri animali o provocare il danneggiamento di cose, in conformità con la vigente normativa nazionale e regionale in materia.



#### **Art. 10 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.**

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l' esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

#### **Art. 11 – Abbandono di animali.**

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

#### **Art. 12 – Avvelenamento di animali e trappole**

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite però con sistemi ecocompatibili come ad esempio ultrasuoni e simili, da parte di Ditte specializzate e devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimenti di sostanze di cui al comma 1 ha l'obbligo di segnalarlo alla Polizia Municipale, al Sindaco o alle altre Autorità pubbliche.
3. È vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio comunale.
4. È consentito l' utilizzo di sistemi per la cattura in sicurezza dei gatti liberi e delle colonie censite, per gli interventi di disinfestazione e cattura autorizzata delle popolazioni selvatiche.
5. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell' ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell' attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

#### **Art. 13 – Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica.**

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico.
2. In dette zone dovrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l' attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.
3. Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all' attraversamento, sarà necessario predisporre appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere antiattraversamento stradale per impedire l' accesso degli stessi sulla carreggiata.
4. La cartellonistica di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere installata anche nei luoghi dove si verificano gli attraversamenti di cui al comma precedente.

#### **Art. 14 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.**

1. E' consentito l' accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di San Gimignano.
2. L' animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l' uso del guinzaglio e della museruola.

3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali, in modo particolare cani o altri di grossa taglia, sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

#### **Art. 15 – Detenzione di animali nelle abitazioni**

1. In osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che ne vieti la detenzione. Nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.
2. Le abitazioni devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari. L'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.
4. I ricoveri degli animali non dovranno arrecare disturbo al vicinato; cucce, recinti, ecc. vanno sistemati il più lontano possibile dai confini e dai fabbricati di altrui proprietà. I detentori a qualsiasi titolo di animali devono ridurre al minimo la presenza di odori, insetti, rumori ed altri elementi di disturbo al vicinato, provvedendo tra l'altro alla pulizia quotidiana dei ricoveri e degli spazi dedicati
5. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa.

#### **Art. 16 – Smarrimento di animali domestici e soccorso di animali vaganti**

1. In caso di smarrimento di un animale il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, dovrà fare denuncia dell'accaduto, entro il terzo giorno dall'evento nel rispetto della normativa vigente, alle Strutture territoriali del Dipartimento di prevenzione della Unità Sanitaria Locale Toscana Sud Est. Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti, in difficoltà, è tenuto, se possibile, a prestare loro soccorso e, in ogni caso, a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento alla Polizia Municipale.
2. Chiunque sia implicato in un incidente stradale in cui siano coinvolti animali, deve prestare loro soccorso, per quanto previsto dal Codice della strada (art. 189 del D. Lgs n. 285/92).
3. Per assicurare l'assistenza veterinaria, attribuita ai Comuni dall'art 32 del DPR n. 616/77 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382", il Comune di San Gimignano si avvale della convenzione in essere con il gestore del canile sanitario.
4. L'assistenza agli animali selvatici in difficoltà, esclusi dal presente regolamento, è assicurata dall'Amministrazione regionale in forma diretta o per il tramite di soggetti convenzionati.

#### **Art. 17 – Conduzione e trasporto di animali**

1. E' vietato trasportare o condurre animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.
2. Per il trasporto degli animali sui veicoli si applicano le specifiche norme previste dall'art. 169 del Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e succ. modifiche ed integrazioni.
3. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei vani portabagagli degli autoveicoli privi di finestratura e aereazione; è altresì vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici, anche temporanei; gli appositi contenitori per il trasporto devono consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e girarsi.

4. È consentito lasciare animali all'interno dei veicoli solo per brevi periodi a condizione che l'apertura dei finestrini garantisca la circolazione dell'aria all'interno del mezzo e che lo stesso rimanga all'ombra durante tutto il periodo della sosta.

#### **Art. 18 – Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali.**

1. È vietato l'utilizzo di qualunque tipo di animale in qualsiasi forma di dell'accattonaggio eseguito dal proprietario.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze sono sequestrati a cura degli organi di vigilanza ai sensi dell'Art. 20 della Legge n. 689/1981 e delle disposizioni di cui al capo II del D.P.R. n. 571/1982 e ricoverati presso una struttura accreditata o presso privati che ne facciano specifica richiesta.
3. Fa eccezione al divieto di cui al comma 1, la presenza degli animali qualora venga accertato che si tratti di "compagni di vita" dei mendicanti che li detengono, sempre che non facciano parte attiva nell'accattonaggio. Devono comunque essere garantite condizioni di vita e tutela conformi alle Normative di settore ed al presente Regolamento.

#### **Art. 19 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.**

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo di vincita. Sono ammesse donazioni di animali, al solo fine di adozione, da parte di persone che non abbiano attività con scopo di lucro.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

#### **Art. 20 – Commercio al dettaglio di animali.**

1. L'esercizio del commercio al dettaglio di animali su aree private in sede fissa è normato dall'art. 12 della Legge regionale 59/2009.
2. La detenzione di animali in funzione della loro vendita deve avvenire nel rispetto dei fondamentali parametri microclimatici in grado di assicurare il loro benessere. In particolare, devono essere garantite condizioni confortevoli per quanto riguarda ventilazione, temperatura, umidità, illuminazione e rumorosità ambientale. Lo spazio a disposizione degli animali accolti in gabbie, box o in altri contenitori deve essere conforme a quanto prevede il DPGRT 38R, all'Allegato A.
3. Tutti gli animali devono disporre con continuità di acqua potabile rinnovata quotidianamente e di adeguate quantità di cibo adatto alle specifiche esigenze. Le mangiatoie, gli abbeveratoi e gli altri attrezzi utilizzati per l'alimentazione degli animali devono essere regolarmente ripuliti e le deiezioni tempestivamente rimosse. Gli animali devono essere accuditi e manipolati da persone in possesso delle cognizioni fondamentali per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo.
4. Le attività commerciali itineranti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali, sono effettuate nel rispetto dell'art.12 della legge Regionale 59/2009.
5. Ai fini della prevenzione dell'abbandono degli animali è sufficiente conservare la documentazione sanitaria e commerciale propria degli animali.
6. È vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. Non è consentita la vendita di cani al di sotto di tre mesi di età e di gatti al di sotto dei due mesi di età.
7. È vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari; la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura. Il periodo di esposizione non dovrà comunque superare le cinque ore giornaliere; si potrà derogare a quanto sopra qualora

all'interno delle strutture posizionate in vetrina sia presente una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento.

#### **Art. 21 – Toelettatura animali**

1. L'esercizio di attività di toelettatura è soggetto a vigilanza veterinaria ed è subordinato alla notifica di inizio attività tramite DIA / SCIA. L'eventuale attività complementare di vendita di articoli per animali è soggetta al rispetto della normativa sul commercio.
2. L'attività non deve costituire causa di disturbo o molestia per l'eventuale vicinato.
3. Locali adibiti ad attività di toelettatura devono: – essere correttamente aerati ed illuminati; – essere igienicamente idonei allo scopo; – disporre di pareti lavabili e disinfettabili; – disporre di adeguata dotazione idrica e relativi scarichi fognari; – disporre di spazi separati per la sosta degli animali conformi a quanto previsto dall'ultimo periodo del punto 1 dell'Allegato A – DPGRT 38R.
4. Nei locali di toelettatura gli animali devono sostare per il solo tempo necessario alle operazioni con espresso divieto di sosta al di fuori dell'orario di apertura dell'esercizio, ad esclusione dell'intervallo tra l'apertura della mattina e quella pomeridiana.
5. Le attività di toelettatura, già operanti sul territorio comunale al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno uniformarsi a quanto previsto nel presente articolo entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore.

#### **Art. 22 – Impianti per addestramento e ricovero di animali da compagnia**

1. L'attivazione di canili gestiti da privati per le attività professionali di allevamento, addestramento, commercio o custodia di cani, gatti o altri animali da compagnia è subordinata all'autorizzazione/nulla osta del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL.
2. Gli impianti già in attività, se non autorizzati, devono rivolgere domanda di nulla osta entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. E' fatto obbligo per le attività di addestramento detenere il registro previsto dall'art.11 Legge regionale 59/09, vidimato dal Dipartimento della Prevenzione della ASL, dal quale risulti la registrazione di ogni animale in addestramento e per ogni soggetto:
  - estremi della identificazione ufficiale per l'iscrizione all'anagrafe canina
  - generalità del conduttore
  - finalità dell'addestramento
  - modalità e durata dell'addestramento. Il registro deve essere conservato presso la sede operativa per 5 anni
4. Per le attività di custodia (pensioni) dei cani è richiesto il registro di cui al comma precedente.
5. Per le attività di allevamento si fa riferimento all'anagrafe canina ed ai registri dell'E.N.C.I.

### **Art. 23 – Addestramento di animali**

E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o con le modalità vietate di cui all'art. 9. nonché con privazioni del cibo e dell'acqua, in conformità con le vigenti normative nazionali e regionali in materia.

### **Art. 24 – Pet Therapy**

1. Il Comune di San Gimignano riconosce nella pet therapy, uno strumento di co-terapia da affiancare alle cure tradizionali; ove possibile, promuove sul proprio territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego degli animali.
2. In queste attività la cura e la salute dei pazienti non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità del benessere degli animali.
3. Chiunque intenda avviare una attività di pet-therapy deve darne preventiva comunicazione all'Ufficio comunale competente in materia di tutela degli animali, che ne farà conoscere le disposizioni regolamentari e vigilerà sulla loro applicazione anche in base a quanto prevede l'art. 16 della Legge regionale 59/2009, dell'art. 17 del suo Regolamento di applicazione DPGRT 38/R 2011 e la DGRT n. 1153 del 30/11/2015.
4. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (A.A.A.) e di terapie assistite dagli animali (T.A.A.), è vietato il ricorso di animali selvatici ed esotici e di cuccioli di età inferiore a 6 mesi.
5. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono essere accompagnati da un certificato redatto da un Medico Veterinario Libero Professionista che attesta il buon stato di salute, l'assenza di patologie infestive ed infettive in atto, con particolare riferimento alle zoonosi, insieme ad un certificato di idoneità allo svolgimento della terapia redatto da un medico veterinario esperto in comportamento animale. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero lo sfruttamento.
6. Gli animali impiegati in programmi di A.A.A. e di T.A.A. sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute da parte di un Medico Veterinario Libero Professionista, che accerta il buon stato di salute ed il mantenimento delle capacità attitudinali necessarie allo svolgimento dell'attività.

### **Art. 25 – Mostre e intrattenimenti con utilizzo di animali.**

1. Sono consentite forme di spettacolo o intrattenimenti con animali entro i limiti previsti dalla Legge regionale n. 59/2009.
2. Sono fatte salve le manifestazioni storiche e culturali registrate, le manifestazioni agricolo-zootecniche e l'attività circense. Quest'ultima è soggetta alla tutela prevista dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate da estinzione (CITES), ratificata ai sensi della L. 874/1975.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ad autorizzazione del Comune su parere del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est da richiedere al Comune almeno 30 giorni prima. E' fatto salvo l'obbligo di acquisire gli atti di assenso, comunque denominati, in conformità alle pertinenti discipline di settore, con particolare riferimento alle attività di intrattenimento e spettacolo.
4. Sono vietate le mostre temporanee, gli spettacoli e gli intrattenimenti con utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche (come da elenco esplicitato nell'art. 2 della Legge 157/92) ed esotiche. E' fatta eccezione per le mostre faunistiche al seguito dei circhi autorizzate ai sensi della normativa vigente ed in possesso della dichiarazione di idoneità prevista dall'art. 6 della legge 150/92.
5. Non possono essere oggetto di esposizione i cani ed i gatti di età inferiore a 4 mesi.

6. Sono vietate forme di spettacolo ed intrattenimento con l' utilizzo degli animali, ad eccezione dei circhi equestri e delle manifestazioni storico-culturali presenti nell' elenco di cui all' art. 15 della L.R. 59/2009.
7. Le mostre e l' attività circense sono soggette all' osservanza delle linee guida CITES (convenzione internazionale ratificata con la L. 874/1975), emanate con documento del 13.04.2006 recante criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, ai sensi della L. 150/92 e della L. 426/98.
8. E' vietato l'attendamento di circhi che non rispettino le modalità di detenzione degli animali previste.
9. Nei casi in cui gli animali siano detenuti in maniera difforme a quanto previsto dalle norme vigenti dall' Appendice A (Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti emanato dall'Autorità scientifica CITES in data 13 aprile 2006) la Polizia Municipale, coadiuvata dal personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della ASL Toscana Sud Est procede con prescrizioni ad effetto immediato, la cui inottemperanza comporterà la sospensione degli spettacoli con gli animali.
10. Gli animali al seguito di circhi o di mostre faunistiche itineranti devono essere detenuti in conformità ai requisiti previsti nell'Appendice A alle Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti emanato dall'Autorità scientifica CITES in data 13 aprile 2006.
11. Dopo l'attendamento del circo o della mostra faunistica itinerante la Polizia Municipale coadiuvata dal personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della ASL Toscana Sud Est effettua controlli sugli animali, sui loro ricoveri e sulla documentazione di cui gli animali devono essere scortati.

#### **Art. 26 – Inumazione di animali.**

1. Gli animali deceduti sono avviati all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati; in alternativa è consentita l'inumazione di animali di affezione in terreni di proprietà del detentore, ed anche in aree specificatamente autorizzate (i c.d. cimiteri per animali). Può essere certificata, da parte di un medico Veterinario, l'esclusione di ogni qualsiasi pericolo di zoonosi e qualora non siano in atto specifici divieti ordinati dall'autorità competente per epidemie in corso.
2. Le carcasse di animali non identificati abbandonate negli spazi pubblici e nelle pubbliche vie sono rimosse a carico dell'Amministrazione comunale mediante apposita società specializzata che raccoglie e smaltisce sottoprodotti di origine animale..

### **Titolo IV – CANI**

#### **Art. 27 – Attività motoria e rapporti sociali.**

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l' opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

#### **Art. 28 – Divieto di detenzione a catena.**

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Inoltre si dovrà prevedere una cuccia con le caratteristiche di cui all' art. 8 comma 5
2. I cani possono essere lasciati liberi all' interno di aree recintate, onde evitare eventuali aggressioni ad altre persone, e con cartelli che segnalano la presenza degli stessi.

#### **Art. 29 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.**

1. E' vietato lasciare cani incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comprese le aree a verde pubblico. E' fatto obbligo di applicare il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici di trasporto e dovrà inoltre essere sempre disponibile anche la museruola, da utilizzare in caso di necessità.
2. In aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico ai conduttori è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 nonché avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida).
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, le aiuole fiorite, i prati gli impianti sportivi e tutte le zone chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
4. Nell'ambito di giardini, parchi, e altre aree a verde di uso pubblico possono essere individuati, autorizzati e realizzati dal competente Ufficio comunale, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature per il deposito delle deiezioni. In tali spazi, se non diversamente disposto, a loro destinati, i cani possono muoversi, correre giocare liberamente, senza guinzaglio o museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
5. Chi conduce cani, in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi; è prescritto anche l'utilizzo di acqua per diluire/lavare le urine in prossimità di: edifici di interesse storico-artistico, portoni di ingresso a proprietà private, attività commerciali e/o pubblici esercizi, arredi urbani. I conduttori sono obbligati a mostrare gli strumenti per la raccolta o rimozione degli escrementi su richiesta di un pubblico ufficiale.
6. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo dei cani hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, compreso le aree di cui al comma 4. Sono esentati esclusivamente, i non vedenti accompagnati da cani-guida.

### **Art. 30 – Aree e percorsi destinati ai cani.**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

### **Art. 31 – Accesso negli esercizi pubblici.**

1. I cani condotti nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo, hanno libero accesso in tutti gli uffici e attività, salvo quelle in cui si effettua manipolazione e preparazione di sostanze alimentari nelle quali vengono venduti prodotti alimentari che possono essere direttamente contaminati dagli animali.
2. Ai fini della sicurezza, negli esercizi pubblici e commerciali, nonché nei locali e uffici aperti al pubblico, è consentito l'accesso di un solo cane per proprietario o conduttore, condotto con guinzaglio e museruola, qualora previsto da norme statali.
3. L'esercente/titolare/imprenditore ha comunque facoltà di regolamentare e non ammettere cani all'interno della propria attività, previa segnalazione al Sindaco.
4. Il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con apposita indicazione mediante scritta o disegno.
5. Sono comunque esclusi dal divieto di accesso, i cani a supporto di persone disabili e quelli appartenenti alla protezione civile, alle forze armate e ai corpi di polizia quando sono utilizzati in servizio.
6. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi dei servizi pubblici di trasporto operanti nel Comune di San Gimignano, secondo le modalità regolamentari previste dai gestori di ogni specifico servizio. Ove le modalità regolamentari previste dai gestori di ogni specifico servizio non consentano l'accesso o lo lascino alla discrezionalità del conducente, dovrà esserne data preventiva comunicazione al Sindaco e pubblicizzazione, anche con apposizione di relativa segnalazione di divieto.

### **Art. 32 – Cani per i quali è rilevato rischio potenzialmente elevato**

1. Nei casi in cui i Medici veterinari del Dipartimento della prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est rilevino rischio potenzialmente elevato per un cane a seguito di episodi di aggressione, il Sindaco emana apposita Ordinanza al fine di prescrivere al proprietario dell'animale restrizioni graduate quali: l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, l'obbligo di museruola e guinzaglio per la conduzioni in luoghi aperti al pubblico, il confinamento del cane in spazi che consentano la tenuta in sicurezza dell'animale, l'intervento terapeutico comportamentale, la valutazione della irrecuperabilità del cane da parte della Commissione di veterinari prevista dalla norma regionale.
2. Non è consentito il possesso o la detenzione di cani iscritti nel registro di cui all'art. 23 LRT 59/2009 ai soggetti indicati all'art 4 della Ordinanza Ministeriale 6 Agosto 2013 e ss.mm.ii.

### **Art. 33 – Obbligo di raccolta degli escrementi.**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
3. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste anche in aree private recintate dove gli escrementi devono essere rimossi giornalmente.
4. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una



igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi atto a ripristinare l'igiene del luogo.

5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai disabili non vedenti o comunque portatori di handicap che non consenta l'osservanza.

## Titolo V – GATTI

I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato e sono tutelati dal Comune di San Gimignano. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.

### **Art. 34 – Definizione dei termini usati nel presente titolo.**

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende l'insieme dei gatti che vivono in libertà legati stabilmente con il territorio e con l'uomo, in numero non inferiore a tre, con la presenza sia di femmine che di maschi, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra conspecifici, e che frequenta abitualmente lo stesso luogo.
3. Con i termini "gattare" o "gattari" si intendono quei cittadini che si occupano in modo singolo od associato, volontariamente e gratuitamente dell'alimentazione e della vigilanza di una o più colonie feline.

### **Art. 35 – Proprietà dei gatti Liberi**

L'Ufficio Ambiente, in collaborazione con le associazioni di volontariato, con le Gattare/i, ed i singoli cittadini, coordina gli interventi di censimento delle colonie feline presenti sul territorio ed i successivi interventi di cattura e ricollocazione dei gatti, per i quali siano previsti gli interventi di sterilizzazione e cura, così come indicato nel successivo Art. 27 comma 1. Tale Ufficio redigerà annualmente una relazione sull'attività svolta, a disposizione dei cittadini.

Il Comune gestisce le emergenze segnalate di volta in volta, che si presentano anche al di fuori della colonia riconosciuta, relative a gatti liberi e vaganti sul territorio comunale.

### **Art. 36 – Controllo sanitario e cura delle colonie feline censite**

1. L'Azienda U.S.L. Veterinaria provvede, in collaborazione con l'Ufficio Ambiente ed in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti censiti con oneri a carico delle Aziende stesse, re-immettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza. A tale scopo si potrà valutare l'opportunità della stipula di apposite convenzioni con ambulatori veterinari privati.
2. La cattura dei gatti, per cure e sterilizzazioni, viene effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune, che dalle Associazioni di Volontariato, dalle/dai gattare/i o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.
3. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili e la soppressione deve avvenire con metodo eutanasico riconosciuto e praticato unicamente da Medici Veterinari.

### **Art. 37 – Cura delle colonie feline da parte delle gattare/i**

1. Il Comune redige una mappa delle aree pubbliche o aperte al pubblico frequentate da colonie di gatti e individua, in collaborazione con il Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est, punti idonei per lo svolgimento delle attività necessarie alla tutela delle colonie.
2. Le Associazioni di volontariato senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali o singoli volontari che intendono occuparsi delle colonie feline presenti sul territorio comunale devono inoltrare richiesta al Comune (modello Allegato 2).
3. Il Comune, con atto formale, affida la tutela e la cura delle colonie ai richiedenti, individuando il territorio frequentato dalla colonia e le modalità per il rispetto delle condizioni igieniche e del decoro del territorio.
4. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali, o per comprovate motivazioni di interesse pubblico.

5. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell' articolo 638 del Codice Penale.
6. Il Comune riconosce la funzione sociale dell'affidamento dei gatti liberi da parte di soggetti privati, individuati come "Responsabile di colonia felina" quale prevenzione contro il randagismo e l'abbandono.
7. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come "responsabili delle colonie feline", si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e può promuovere corsi di formazione in collaborazione con il Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
8. La gestione della colonia felina è consentita solo agli iscritti all'elenco dei responsabili delle colonie feline (Associazioni o volontari) istituito presso l'Ufficio Affari Animali del Comune e che
9. risultano affidatari con atto formale.
10. In caso di assenza del titolare della colonia questa potrà essere accudita da altro soggetto delegato dal responsabile che è tenuto ad esibire la tessera in caso di controllo .
11. Il volontario che accudisce la colonia felina è tenuto ad informare tempestivamente gli Uffici competenti sulla eventuale presenza di focolai infettivi per consentire agli Enti territoriali preposti, di intervenire con la profilassi e le terapie opportune.
12. I volontari sono tenuti a fornire, tramite i moduli messi a disposizione dall'Ufficio Ambiente, notizie in merito all'individuazione del sesso dei componenti della colonia felina provvedendo ad eseguire i programmi di sterilizzazione da effettuarsi a cura del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est Tale comportamento consentirà di monitorare e censire le colonie feline presenti sul territorio comunale.
13. Ogni volontario è responsabile della buona gestione della sua colonia felina, è pertanto fatto divieto di interferire nella gestione delle colonie assegnate ad altro volontario.
14. E' fatto assoluto divieto, in luogo pubblico, a salvaguardia del decoro urbano, di realizzare rifugi di fortuna per i felini appartenenti alla colonia.
15. Il Comune si riserva la facoltà di revocare la responsabilità della colonia felina al volontario per motivate e gravi carenze nella gestione della colonia stessa o per inosservanza di quanto previsto nel presente articolo.
16. Il Comune, al fine di combattere il randagismo e contenere il proliferare della popolazione felina, può incentivare le sterilizzazioni con propri Piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione effettuata di concerto con la USL Toscana Sud Est e/o proponendo apposita convenzione con l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Siena.

#### **Art. 38 – Alimentazione dei gatti**

1. I titolari di colonia felina sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
2. Il cibo deve essere somministrato una sola volta al giorno, ad integrazione della dieta naturale, per evitare l'insorgenza di alterazioni fisiologiche, rispettando e favorendo il suo istinto di predatore di roditori minori, preferibilmente dalle ore 7:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.
3. Il cibo deve essere somministrato utilizzando idonei recipienti, che successivamente al loro utilizzo andranno recuperati dal volontario, il quale inoltre dovrà essere presente durante l'alimentazione dei gatti e provvedere successivamente alla rimozione dei recipienti utilizzati e degli eventuali residui di cibo sparsi al suolo.
4. Nel sito di alimentazione potrà essere presente con continuità, un piccolo recipiente trasparente contenente acqua.

#### **Art. 39 – Oasi felina e strutture a scopo professionale**

## Oasi Felina

1. Nell'oasi felina, se presente, sono introdotti gatti che non possono essere affidati in quanto malati, anziani o comunque non adottabili, poco o per nulla socializzati con l'uomo, non ricollocabili in colonia, o che non si adattano alla vita in una struttura chiusa.
2. Le oasi feline possono essere chiuse, ovvero completamente recintate, o aperte, se dotate di appositi varchi che consentono l'uscita dei felini.
3. Tutti i gatti presenti nell'oasi devono essere sterilizzati e registrati in anagrafe a cura del soggetto gestore.
4. I requisiti strutturali dell'oasi felina sono i seguenti:
  - a) recinzione anti-scavalco e antifuga, alta almeno due metri e cinquanta fuori terra, o altrosistema idoneo ad evitare la fuga o l'ingresso di altri animali;
  - b) superficie calpestabile minima di 10 mq per gatto, con un numero massimo di cinquanta gatti per compartimento;
  - c) ripari costituiti da tettoie, idonei ricoveri in materiale resistente, pulibile, disinfettabile e termicamente isolante, sollevati da terra, in numero tale da garantire un idoneo ricovero a tutti i gatti presenti;
  - d) ciotole per il cibo e acqua, lettiere protette dalle intemperie e collocate in numero e distanza tali da non creare conflittualità;
  - e) arricchimenti ambientali in materiali idonei e resistenti alle intemperie che forniscano ombra, possibilità di arrampicarsi, farsi le unghie, nascondersi e riposare.Nell'oasi felina aperta la recinzione consente ai gatti l'uscita mediante passaggi multipli possibilmente collocati a diverse altezze, facilmente accessibili dai gatti stessi e non da eventuali predatori.

## Strutture professionali

1. La detenzione per motivi professionali di allevamento o custodia è consentita in idonea struttura con le seguenti caratteristiche:
  - a) altezza minima 2 mt.;
  - b) pareti e tetto in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino all'altezza di mt 2;
  - c) pavimento in cemento liscio dotato di opportuna pendenza per il deflusso delle acque di lavaggio;
  - d) separazioni interne in rete plastificata;
  - f) presenza di oggetti di corredo per l'arrampicamento degli animali ospiti.

## Titolo VI – VOLATILI

### Art. 40– Detenzione di volatili.

1. I volatili devono essere detenuti in conformità con quanto disposto dal Regolamento di applicazione della Legge regionale 59/2009.
2. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
3. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

### Art. 41 – Dimensioni delle gabbie.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
  - o a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
  - o b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie e ai casi previsti all' Art. 7 comma d.

3. Per gli esemplari di avifauna selvatica appartenente alle specie cacciabili le dimensioni minime delle gabbie non possono comunque essere inferiori a quelle stabilite dalla Regione Toscana con Regolamento regionale n. 13/04 e successive modifiche o integrazioni.
4. E' assolutamente vietato ingabbiare Taccole.

#### **Art. 42 – Controllo della popolazione volatile.**

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale attivare progetti specifici volti al controllo, all'allontanamento e alla riduzione della popolazione volatile nelle aree abitate, allo scopo di ridurre i disagi e le negative implicazioni igienico sanitarie di cui possono essere portatori i volatili.
2. E' facoltà altresì del Sindaco autorizzare abbattimenti dei volatili per tutelare le colture agricole nei rispetti delle normative vigenti.
3. E' vietato, su tutto il territorio comunale somministrare alimenti ai piccioni allo stato libero;
4. Incombe ai proprietari degli stabili collocati in ambito urbano, siano essi di enti pubblici che di privati, predisporre quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei piccioni, nel rispetto del benessere degli animali e della normativa edilizia; nel caso di inadempienza a questo obbligo, l'Amministrazione comunale procede con specifica Ordinanza, alla quale è dato carattere di esecutorietà di ufficio, con recupero delle spese dal legittimo proprietario, qualora non ottemperante nei termini dati. In occasione degli interventi di straordinaria manutenzione nonché di ristrutturazioni architettoniche degli stabili è fatto obbligo porre in essere adeguate misure stabili per il contrasto alla nidificazione ed alla posa di piccioni.
5. Entro il 31 dicembre 2021 tutti i proprietari di fabbricati che si affacciano su via pubblica dovranno provvedere all'installazione di aghi e alla tamponatura con rete delle buche pontae o altri tipi di fessure o sporgenze che possono alloggiare volatili, nelle modalità previste dal Regolamento Edilizio vigente e s.m.i..

### **Titolo VII – ANIMALI ACQUATICI**

#### **Art. 43 – Detenzione di specie animali acquatiche.**

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia od in quantità superiore richiesta dalla specie. E' fatto assoluto divieto di esporre e/o detenere crostacei di ogni specie fuori dalle vasche provviste di acqua.
2. Le tartarughe acquatiche devono essere detenute in conformità con quanto disposto dal Regolamento di applicazione della Legge regionale 59/2009.

#### **Art. 44 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari.**

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

### **Titolo VIII – ANIMALI NON CONVENZIONALI (N.A.C. Nuovi Animali da Compagnia)**

#### **Art. 45 – Disposizioni per singole specie di MAMMIFERI**

##### **CONIGLIO**

1. Essendo animali sociali, hanno bisogno del contatto con i propri simili: la noia può far sviluppare disturbi comportamentali. Per questo devono essere tenuti almeno in coppia.

2. E' necessario avere un comportamento di rispetto alla loro indole naturale, non portandoli in giro e né coccolarli: possono rimanere paralizzati dalla paura o reagire graffiando e mordendo; per questo non sono animali adatti ai bambini. Occorre evitare di afferrarli e sollevarli perchè, pur sembrando sorprendentemente tranquilli, sono in realtà immobilizzati dalla paura.
3. Le gabbie devono avere una dimensione minima, per due conigli adulti, di 2 mq, aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare, con altezza tale da permettere all'animale di saltare e stare sulle zampe posteriori. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.
4. Per migliorare il loro benessere, è necessario mettere a disposizione una cassetta con terra e sabbia per scavare e farli scorrazzare regolarmente all'esterno della gabbia o in un recinto esterno.
5. Deve essere prestata cura nella pulizia della gabbia per evitare sofferenza, senza utilizzare ammoniaca e varechina, le cui esalazioni possono irritare con facilità le sensibili mucose nasali.
6. E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.

## **FURETTO**

1. Il furetto, essendo animale sociale, ha bisogno del contatto con i propri simili. Pertanto deve essere tenuto almeno in coppia.
2. La gabbia per un furetto deve essere metallica (non di vetro né di legno) e deve avere una dimensione minima di 6 mq, sviluppata in altezza ed essere a più piani collegati tramite rampe o tubi. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 10%.
3. Per le loro caratteristiche etologiche, i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio (altrimenti diventano ansiosi ed aggressivi).
4. La temperatura di gestione non deve essere superiore ai 28° C.
5. Devono sempre disporre di uno spazio apposito, come una porzione di suolo naturale, un mucchio di terra, sabbia, ghiaia o materiali simili, necessario per l'esigenza naturale di scavare e raspere.
6. Se vivono all' esterno, devono disporre di un contenitore di acqua piuttosto grande per bere e farsi il bagno.
7. È vietato asportare le ghiandole perianali.

## **CINCILLA**

1. Il cincillà, essendo animale sociale, ha bisogno del contatto con i propri simili. Pertanto deve essere tenuto almeno in coppia.
2. La gabbia, per 2/4 individui, deve avere dimensioni minime di 70 x 55 x 140 cm di altezza, dotata di almeno due piani al suo interno. Lo spazio a disposizione deve essere proporzionato al numero di individui ospitati.
3. Temperatura di gestione dovrà essere intorno ai 20-22° C.
4. Deve essere garantita la possibilità di poter effettuare quotidianamente il "bagno di sabbia" necessario per la loro salute e cura del mantello. A tale scopo deve essere presente un contenitore di adeguate dimensioni con sabbia specifica, escluse comunque quella di fiume o di mare.

## **CRICETO**

1. Le differenti specie hanno abitudini diverse: alcune risultano essere sociali (ad es. *Phodopus* spp.) mentre altre solitarie (ad es. *Mesocricetus auratus*).
2. La gabbia, per una sola coppia di criceti, con sviluppo in orizzontale e sbarre verticali, non deve presentare dimensioni inferiori ai 70 x 40 x 55 cm di altezza; lo spazio a disposizione deve essere proporzionato al numero di individui ospitati. Può essere prevista la presenza di più piani, collegati da tubi e/o rampe. Deve essere dotata di accessori per il gioco: la ruota deve essere piena, priva di sbarre per evitare lesioni a zampe e/o coda.

## **CAVIA O PORCELLINO D'INDIA**

1. Animali di natura sociale, è vietato tenerli singolarmente. Questi animali sono felici e vivaci solo all'interno di un gruppo di loro simili: si dovrà altresì evitare il sovraffollamento.
2. La gabbia, per una sola coppia di cavie, non deve presentare dimensioni inferiori ai mq 2,00; per ogni altro esemplare aggiunto, le dimensioni dovranno essere aumentate di 1/3. Questi animali rimangono in salute solo se possono divertirsi insieme ai loro simili e avere posto a sufficienza per correre.
3. La temperatura di gestione dovrà essere intorno ai 20–22° C.
4. E' necessario avere un comportamento di rispetto alla loro indole naturale: se portati in giro, o afferrati e sollevati, questi animali, pur sembrando sorprendentemente tranquilli, sono in realtà immobilizzati dalla paura
5. Per i porcellini d'India a pelo lungo, deve essere tagliato il pelo per far sì che vedano bene, non inciampino o non insudicino il pelo con le proprie feci

## **SCOIATTOLO**

1. Le gabbie devono avere dimensioni minime di 70 x 45 x 70 cm di altezza con rete a maglie inferiori a 2 cm, alcuni grossi rami naturali, nido con un foro di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm.
2. La lettiera deve essere costituita da torba, fieno di buona qualità o altri materiali adeguati.

## **GERBILLO**

1. Le gabbie devono avere dimensioni minime di 56 x 35 x 50 cm di altezza.
2. Lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale idoneo.

## **TOPO E e RATTO**

Le gabbie devono avere dimensioni minime di 56 x 35 x 50 cm di altezza, preferibilmente con sbarre orizzontali, con abbondante lettiera fatta con tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati.

## **MANGUSTE E VIVERRIDI**

1. Prevedere aree di almeno 8 mq fino a 2 esemplari, aumentate di 2 mq per ogni esemplare in più.
2. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

## **CHIROTTERI**

Le voliere devono avere dimensioni tali da consentire il volo, con rami e strutture cui i soggetti possano appigliarsi ed arrampicarsi e cassette-nido che consentano all'animale l'appoggio e di sottrarsi alla vista.

## **Art. 46 – Disposizioni per singole specie di RETTILI**

### **SERPENTI**

1. I terrari, per 1 – 2 esemplari, devono avere le seguenti dimensioni:
  - lunghezza: pari almeno al 66% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;
  - larghezza: pari almeno al 40% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;
  - altezza: pari al 40% (66% per le specie arboricole) dell'animale maggiore contenuto.Devono comunque sempre essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60x40x35 h (80 cm di altezza per le specie arboricole).

### **CAMALEONTI**

1. Il Terrario deve avere dimensione minima di cm 60 x 50 x 100h, ben sviluppata in altezza, con almeno una parete in rete per una adeguata aerazione
2. Deve essere forniti nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri, evitando la coabitazione forzata di esemplari adulti.
3. Per le specie terragnole Il terrario deve avere dimensione minima di cm 80 x 40 x 40 con abbondante lettiera dove possano affossarsi.

## **IGUANA E ALTRI SAURI**

1. Il Terrario, per 1 – 2 esemplari, deve avere dimensione minima di:
  - lunghezza: pari almeno al 150% della lunghezza dell' animale più grande
  - larghezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell' animale più grande
  - altezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell' animale più grande (nell' Iguana verde e nei sauri arboricoli almeno il 100% della lunghezza dell' animale).

Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35h (60h per Iguana verde e specie arboricole).

2. Deve essere presente una zona rifugio a livello del pavimento, e disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici.
3. Devono essere riprodotte le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie, facendo riferimento ad un Medico Veterinario esperto del settore, che dovrà assegnare apposite prescrizioni scritte da esibire in caso di controlli. In particolare, dovrà essere garantito un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.

## **CHELONI**

### **Testuggini terrestri**

1. In relazione alle esigenze fisiologiche, si deve provvedere a realizzare la struttura per l' alloggio più idonea, con contenitori, per 1 –2 esemplari, lunghi almeno 4 volte la lunghezza dell' animale, e larghi 3 volte la lunghezza dell' animale. Devono comunque essere rispettate le dimensioni minime di cm 60 x 40 x 25h.
2. Per le specie autoctone, che effettuano il letargo, deve essere prevista una sistemazione in ambiente esterno, in recinti le cui dimensioni non devono essere inferiori ai 2 m di lato per singolo individuo.
3. Le recinzioni dovranno essere provviste di copertura in rete e rete interrata per evitare l' ingresso di predatori o la fuga degli animali. All' interno del recinto si deve provvedere al posizionamento di diversi rifugi e predisposte zone di ombra permanente in cui gli animali possano ripararsi dal sole. Premettendo che non si tratta di animali che richiedono obbligatoriamente relazioni sociali tra conspecifici, ad esclusione del periodo dell' accoppiamento, si deve tenere conto del numero massimo di esemplari e della ripartizione del numero di individui in base al sesso: il rapporto da prevedere è di 3 femmine e 1 maschio. Un sovraffollamento e/o un rapporto squilibrato tra i sessi può sfociare in aggressioni.
4. Per specie tropicali o sub-tropicali, che non effettuano il letargo, dovrà essere sempre garantito, durante i periodi freddi, un ricovero caldo ove ripararsi.

### **Tartarughe acquatiche**

1. In relazione alle dimensioni della vasca, si deve limitare il sovraffollamento, considerato che alcune specie presentano elevata territorialità che può sfociare in aggressività intraspecifica; quindi ove lo spazio non lo permetta, devono essere gestite anche singolarmente.
2. Il terracquario non deve presentare dimensioni inferiori ai 60x40x50 cm di altezza, con parte emersa facilmente accessibile e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall' acqua a



tutti i soggetti. La parte sommersa deve presentare una profondità tale da consentire agevolmente il nuoto.

3. Poiché la loro temperatura corporea dipende da quella dell'ambiente circostante, devono avere la possibilità di scaldarsi al sole. Nelle frequenti giornate fredde devono disporre di un surrogato del sole.

### **ANFIBI**

Devono essere previsti acquari (per le specie esclusivamente acquatiche), terracquari o terrari umidi (per le specie esclusivamente terrestri), con disponibilità di rifugi e nascondigli, e con vasche a prevalente sviluppo orizzontale.

### **INVERTEBRATI**

Aracnidi di grandi dimensioni: Terrari di almeno cm 50 x 30 x 30 di altezza per esemplare.

## **Titolo IX – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 47 – Sanzioni.**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ex Art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con le modalità e le forme previste dalla L. 689/81, nell'ambito dei limiti minimi e massimi sotto specificati, salvo che il fatto non costituisca reato, in particolare ai sensi dell'art. 544 bis e 727 del Codice Penale:
  - a. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 14, 27, 29, 31, 33, 38, 40 comma 1, 41 comma 1, 43 e articolo 44, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 150,00.
  - b. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8 comma 7, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 258,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €. ; tale sanzione trova applicazione solo per le fattispecie non punite dall'art. 672 C.P.( omessa custodia animali pericolosi)
  - c. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 18, 19 e 20, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 300,00.
  - b. Per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 8 commi 1 – 2 – 3 – 4 – 5– 6, articoli 9, 10, 18, articoli 25 e 28, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 a Euro 450,00.
  - c. Per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 42 comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 1500,00.
2. Altre violazioni al presente Regolamento, non previste nella tabella precedente, sono sanzionate con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate adottando, quanto all'importo, il criterio della proporzionalità tenuto conto del numero di animali coinvolti nelle violazioni.
4. Per l'inadempienza ai dettami dell'art. 42 comma 7, è prevista inoltre la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio per giorni tre, di cui uno festivo

### **Art. 48 – Vigilanza.**

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, e tutti gli organi a norma della Legge 689/81 e delle Leggi regionali 81/00 e 71/98

### **Art. 49 – Incompatibilità ed abrogazione di norme.**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

#### Art. 50 – Entrata in Vigore.

Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi di quanto previsto dall' art. 28, comma 3 e/o 4, dello Statuto del Comune di San Gimignano.

<b>TABELLA PER CONTROLLO SANZIONI</b>	
<i>Sanzioni da € 50,00 a € 150,00</i>	
n. art.	descrizione
14	Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
27	Attività motoria e rapporti sociali
29	Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
31	Accesso degli animali negli esercizi pubblici
33	Obbligo di raccolta degli escrementi
38	Alimentazione dei gatti
40 comma 1	Detenzione di volatili
41 comma 1	Detenzione di volatili
43	Detenzione di specie animali acquatiche
44	Dimensioni e caratteristiche degli acquari
<i>Sanzioni da € 25,00 a € 258,00.</i>	
<i>per le fattispecie non punite dall' art. 672 C.P. potrà essere pagata in forma ridotta € 50,00</i>	
n. art.	descrizione
8 comma 7	Detenzione di animali
<i>Sanzioni da € 100,00 a € 300,00</i>	
n. art.	descrizione
18	Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali
19	Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
20	Commercio di animali
<i>Sanzioni da € 150,00 a € 450,00</i>	
n. art.	descrizione
8 commi 1-2-3-4-5-6	Detenzione di animali
9	Tutela degli animali – Divieti
10	Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
18	Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali
25	Mostre e spettacoli con utilizzo di animali
28	Divieto di detenzione a catena
<i>Sanzioni da € 500,00 a € 1.500,00</i>	
n. art.	descrizione
42 comma 5	Controllo della popolazione volatile

# Allegato 1

Al Sig. Sindaco del Comune di San Gimignano

Oggetto: Segnalazione di colonia felina e richiesta attribuzione responsabilità di colonia felina ai sensi dell'art. 34 L.R.T. 59 del 20.10.2009

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
residente a San Gimignano in via/piazza/loc. \_\_\_\_\_  
recapito telefonico : \_\_\_\_\_ documento di identità \_\_\_\_\_  
membro dell'associazione \_\_\_\_\_ senza scopo di lucro avente finalità di protezione degli animali

## SEGNALA

la presenza di un gruppo di gatti che vive in libertà e che frequenta abitualmente lo stesso luogo nel Comune di San Gimignano in via/piazza/loc. \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

costituito da n° \_\_\_\_\_ maschi e n° \_\_\_\_\_ femmine di cui sterilizzati  
maschi n° \_\_\_\_\_ femmine n° \_\_\_\_\_

## CHIEDE

che venga censito come colonia felina e che vengano effettuati gli interventi di sterilizzazione dei soggetti che ne fanno parte.

## A TAL FINE DICHIARA

- di assumersi la custodia della suddetta colonia, ai sensi dell'art. 34 comma 4 e dell'art. 35 della legge Regionale 59/2009, impegnandosi ad alimentare e curare i gatti componenti la colonia stessa, rispettando le condizioni di benessere degli animali e di quelle igienico sanitarie dell'ambiente in cui vivono;
- di impegnarsi nella individuazione, cattura, consegna per l'intervento chirurgico e reimmissione nella località censita come colonia dei gatti da sterilizzare;
- che l'area sopraindicata è pubblica/aperta al pubblico.

**Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole che il tesserino è ritirato in caso di comportamenti in contrasto con la normativa vigente e/o con le disposizioni impartite dal Comune (Titolo V Gatti e art. 47 del Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali).**

Si allegano alla presente copia del documento di identità ed una foto tessera.

Distinti saluti

data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_